

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALLA SARRF DI SCIENZE DEL FARMACO E DEI PRODOTTI DELLA SALUTE

Articolo 1. Principi Generali

1.1 Il presente Regolamento, nel rispetto delle norme di cui all'art. 6, comma 9, della Legge n. 168/89 e nell'osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Statuto dell'Università di Camerino, disciplina l'ammissione alla SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori, anche a tempo determinato, di seguito complessivamente definiti come "docenti" .

1.2 La possibilità di ammissione di un docente è determinata sulla base del suo settore scientifico-disciplinare (SSD) d'inquadramento e della tipologia di prevalenza del SSD (esclusiva, condivisa, assente) della SARRF rispetto a tale SSD.

Nessuna afferenza alla SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute potrà essere autorizzata ove il SSD d'inquadramento o di mobilità non sia congruente con le finalità della SARRF stessa.

1.3 Non è necessario richiedere l'ammissione alla SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute nel caso di semplice cambio di ruolo di personale già operante all'interno della stessa.

Articolo 2. Mobilità di afferenza alla SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute.

2.1 L'istanza di ammissione deve essere inoltrata dall'interessato alla SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Alla domanda, adeguatamente motivata, devono essere allegati:

il curriculum in formato europeo;

l'elenco dei lavori scientifici;

l'elenco dei finanziamenti di titolarità negli ultimi 5 anni;

l'elenco dell'attività didattica espletata nei precedenti due anni accademici e nell'anno accademico in corso in Corsi di Laurea e Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico.

2.2 L'istanza di ammissione deve essere inoltrata o presentata dall'interessato alla Segreteria Amministrativa della SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute entro il 31 agosto dell'anno accademico precedente a quello dal quale potrà avere inizio l'afferenza.

L'istanza sarà iscritta nel protocollo della SARRF e del numero di protocollo attribuito e della data di ricezione sarà data notizia al richiedente.

2.3 Il Direttore della SARRF acquisisce il parere della Giunta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e trasmette l'istanza al Consiglio della Scuola che dovrà esprimersi entro la seduta successiva alla trasmissione degli atti contenenti il parere della Giunta.

Articolo 3. Valutazione delle richieste di afferenza da parte del Consiglio della SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute.

3.1 Il Consiglio della SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute si esprimerà valutando le implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative conseguenti l'afferenza del docente interessato.

3.2 Relativamente alle implicazioni didattiche dell'afferenza dovrà essere deliberato l'impegno didattico inderogabile del docente in questione.

3.3 Il Consiglio valuterà le richieste considerando i requisiti/parametri di seguito elencati. Non potranno avere esito positivo domande che non raggiungano almeno il 50% del punteggio dei requisiti sotto indicati.

REQUISITI DIDATTICI (40%)

1. Richiedente appartenente a SSD elencati tra caratterizzanti e di base. Preferenza se il SSD è carente di docenti rispetto all'offerta formativa;
2. Richiedente appartenente a SSD elencati tra le materie affini e integrative nel caso di specifiche esigenze didattiche;
3. Parere degli altri appartenenti all'area concorsuale o affine.

REQUISITI SCIENTIFICI (40%)

1. Attività di ricerca svolta in ambiti attinenti la missione della SARRF;
2. Parametri produttivi fissati per ogni area concorsuale per la progressione di carriera;
3. Finanziamenti valutati in relazione alla posizione di carriera del richiedente;
4. Età/posizione. Saranno valutati i requisiti 1-3 sopra indicati in relazione all'età ed alla posizione accademica. Sarà considerata premiante la continuità e la qualità della produzione scientifica e l'appropriatezza della posizione accademica rispetto all'età anagrafica del richiedente al momento della presentazione della domanda di afferenza.

ALTRE CAPACITA' (20%)

1. Capacità ed esperienze del richiedente nello svolgimento di attività complementari alla didattica;
2. Possesso di competenze tali da poter fornire supporto a chi occupi ruoli istituzionali nella scuola.

Articolo 4. Fondi, locali e attrezzature.

4.1 I fondi di ricerca assegnati al docente restano nella titolarità dell'interessato, in proporzione alla sua quota di partecipazione nei singoli progetti di ricerca e dovranno essere trasferiti alla SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute in caso di accoglimento della richiesta di afferenza dello stesso. Con accordi specifici tra le SARRF di origine e destinazione saranno definiti i trasferimenti delle quote di tassazione applicate dalla SARRF di origine ai fondi assegnati al docente che si trasferisce e che vengono spostati alla SARRF di destinazione.

4.2 In caso di mobilità tra SARRF non vi è automatismo nel trasferimento di strutture e/o attrezzature, per le quali si demanda ad accordi specifici tra le SARRF interessate ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio della SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute.

Articolo 5. Disposizioni transitorie e finali.

5.1 Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio della SARRF di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute.